



**2016/0402(COD)**

25.9.2017

# **EMENDAMENTI**

## **12 - 61**

**Progetto di parere**  
**Maria Spyra**  
(PE601.268v01-00)

Quadro giuridico e operativo della carta elettronica europea dei servizi  
introdotta dal regolamento ... [regolamento ESC] ...

Proposta di direttiva  
(COM(2016)0823 – C8-0013/2017 – 2016/0402(COD))



## **Emendamento 12**

**Markus Pieper, Markus Ferber, Sven Schulze**

### **Proposta di direttiva**

—

#### *Proposta di reiezione*

*La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a proporre la reiezione della proposta della Commissione.*

Or. de

#### *Motivazione*

*Alle sinnvollen Bemühungen zur Vollendung des Binnenmarkts sind ausdrücklich zu unterstützen. Die Einführung einer elektronischen EU-Dienstleistungskarte, so wie es der Vorschlag vorsieht, würde jedoch unnötigerweise zusätzliche Bürokratie, Schaffung von Doppelstrukturen und Mehrkosten nicht für die Mitgliedstaaten sondern auch für die potentiellen Adressaten wie beispielsweise Architekten, Ingenieure oder bauhandwerkliche Dienstleister bedeuten. Gleichzeitig verwässert der Vorschlag den in der Dienstleistungsrichtlinie (2006/123/EG) etablierten Grundsatz der Geltung des Rechts des Ortes, an dem die Wertschöpfung erfolgt. Wogegen die möglichen Vorteile einer solchen Karte nicht ausreichend deutlich sind. Im Ergebnis würde das Ziel der verbesserten Mobilität der Dienstleister im Binnenmarkt möglicherweise konterkariert werden. Es sind noch zu viele Fragen bei der Umsetzung ungenügend oder gar nicht geklärt, sodass weitere Konsultationen der Betroffenen durchgeführt und der Vorschlag überarbeitet werden sollte.*

## **Emendamento 13**

**Kathleen Van Brempt**

### **Proposta di direttiva**

—

#### *Proposta di reiezione*

*La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il*

***mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a proporre la reiezione della proposta della Commissione.***

Or. nl

#### *Motivazione*

*L'emendamento mira a respingere la proposta della Commissione nella sua interezza, dal momento che apre la strada al dumping sociale e alla concorrenza sleale, oltre a limitare in modo significativo la facoltà dello Stato membro ospitante di effettuare controlli. Si tratta di una circostanza inaccettabile.*

**Emendamento 14**  
**Hermann Winkler**

**Proposta di direttiva**

–

#### *Proposta di reiezione*

***La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a proporre la reiezione della proposta della Commissione.***

Or. de

#### *Motivazione*

*Alle sinnvollen Bemühungen zur Vollendung des Binnenmarkts wie den Abbau von Bürokratie und rechtlicher Unsicherheiten bei der grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringung, insbesondere für KMU, unterstützt der Autor ausdrücklich. Die Einführung einer elektronischen EU-Dienstleistungskarte in der hier vorgelegten Form führt jedoch möglicherweise gerade zu zusätzlichem Verwaltungsaufwand, Doppelstrukturen, Rechtsunsicherheit und Mehrkosten für Mitgliedstaaten und potentielle Adressaten wie beispielsweise Architekten, Ingenieuren oder dem Bauhandwerk. Im Ergebnis würde dies dem zu erreichenden Ziel der verbesserten Mobilität der Dienstleister im Binnenmarkt möglicherweise entgegenstehen. Die potentiellen Vorteile einer solchen Karte werden im vorgelegten Vorschlag hingegen nicht ausreichend deutlich. Insgesamt sind noch zu viele Fragen bei der Umsetzung, wie sie der Vorschlag vorsieht, offen, sodass weitere Konsultationen der betroffenen Interessenvertreter durchgeführt werden sollten und dann gegebenenfalls ein neuer Vorschlag vorgelegt werden sollte.*

**Emendamento 15**  
**Marisa Matias**

**Proposta di direttiva**

—

*Proposta di reiezione*

*La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a proporre la reiezione della proposta della Commissione.*

Or. en

**Emendamento 16**  
**Olle Ludvigsson, Carlos Zorrinho, Eva Kaili**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 2**

*Testo della Commissione*

(2) La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>17</sup> stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi. Essa prevede, tra l'altro, che gli Stati membri provvedano alla semplificazione amministrativa, ad esempio offrendo procedure elettroniche tramite sportelli unici, semplificando le procedure esistenti, limitando la necessità di documenti certificati e utilizzando al meglio un sistema di approvazione tacita. La direttiva stabilisce anche un quadro in grado di rafforzare la libertà di fornire servizi a titolo temporaneo in un altro Stato membro.

*Emendamento*

(2) La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>17</sup> stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi. Essa prevede, tra l'altro, che gli Stati membri provvedano alla semplificazione amministrativa, ad esempio offrendo procedure elettroniche tramite sportelli unici, semplificando le procedure esistenti, limitando la necessità di documenti certificati e utilizzando al meglio un sistema di approvazione tacita. La direttiva stabilisce anche un quadro in grado di rafforzare la libertà di fornire servizi a titolo temporaneo in un altro Stato membro. ***La direttiva sui servizi sottolinea inoltre che è importante realizzare un mercato unico dei servizi, mantenendo un equilibrio tra apertura dei mercati, servizi pubblici nonché diritti sociali e del***

---

<sup>17</sup> Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

---

<sup>17</sup> Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

Or. en

**Emendamento 17**  
**David Borrelli, Dario Tamburrano**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 3**

*Testo della Commissione*

(3) La direttiva 2006/123/CE stabilisce che gli Stati membri istituiscano e mantengano costantemente aggiornati sportelli unici presso i quali un prestatore di servizi che intenda stabilire o prestare servizi può trovare tutte le informazioni pertinenti circa i requisiti da rispettare e le procedure elettroniche da seguire in relazione a tutte le formalità, all'autorizzazione e alle notifiche. I prestatori di servizi tuttavia devono tuttora affrontare costose sfide in materia di informazione e difficoltà per adeguarsi a distanza a procedure nazionali, in particolare per quanto riguarda i requisiti settoriali. La cooperazione tra le autorità dei diversi Stati membri dovrebbe in linea di principio essere realizzata tramite *il* sistema di informazione del mercato interno (IMI), una piattaforma informatica messa a disposizione per lo scambio di informazioni transfrontaliero e la mutua assistenza a norma di detta direttiva. Nonostante a volte le autorità abbiano dubbi in relazione allo stabilimento di un prestatore in un altro Stato membro, le possibilità di cooperazione attualmente fornite dall'IMI non vengono pienamente sfruttate. Le formalità connesse con le

*Emendamento*

(3) La direttiva 2006/123/CE stabilisce che gli Stati membri istituiscano e mantengano costantemente aggiornati sportelli unici presso i quali un prestatore di servizi che intenda stabilire o prestare servizi può trovare tutte le informazioni pertinenti circa i requisiti da rispettare e le procedure elettroniche da seguire in relazione a tutte le formalità, all'autorizzazione e alle notifiche. I prestatori di servizi tuttavia devono tuttora affrontare costose sfide in materia di informazione e difficoltà per adeguarsi a distanza a procedure nazionali, in particolare per quanto riguarda i requisiti settoriali. La cooperazione tra le autorità dei diversi Stati membri dovrebbe in linea di principio essere realizzata tramite *una versione aggiornata del* sistema di informazione del mercato interno (IMI), una piattaforma informatica messa a disposizione per lo scambio di informazioni transfrontaliero e la mutua assistenza a norma di detta direttiva. Nonostante a volte le autorità abbiano dubbi in relazione allo stabilimento di un prestatore in un altro Stato membro, le possibilità di cooperazione attualmente fornite dall'IMI non vengono pienamente

autorizzazioni e le notifiche richiedono spesso documenti cartacei che devono essere presentati e tradotti a fronte di costi significativi. Le informazioni relative a tali ostacoli non sono disponibili online o sono scarse, incomplete, frammentarie e difficili da interpretare in relazione alle circostanze specifiche di un prestatore che si espande al di là delle frontiere, in quanto le norme nazionali riguardano spesso situazioni meramente nazionali. I prestatori di servizi rischiano spesso di ritrasmettere informazioni e documenti.

sfruttate. Le formalità connesse con le autorizzazioni e le notifiche richiedono spesso documenti cartacei che devono essere presentati e tradotti a fronte di costi significativi. Le informazioni relative a tali ostacoli non sono disponibili online o sono scarse, incomplete, frammentarie e difficili da interpretare in relazione alle circostanze specifiche di un prestatore che si espande al di là delle frontiere, in quanto le norme nazionali riguardano spesso situazioni meramente nazionali. I prestatori di servizi rischiano spesso di ritrasmettere informazioni e documenti.

Or. en

## **Emendamento 18**

**Olle Ludvigsson, Carlos Zorrinho, Eva Kaili**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 5**

##### *Testo della Commissione*

(5) Gli scambi transfrontalieri e gli investimenti transfrontalieri **di determinati servizi alle imprese e delle costruzioni sono particolarmente ridotti pur presentando** un potenziale per una migliore integrazione dei mercati dei servizi, **con notevoli ripercussioni negative per il resto dell'economia. Questi risultati insoddisfacenti portano a situazioni in cui non è sfruttato ancora appieno** il potenziale di più elevati livelli di crescita e occupazione nel mercato unico.

##### *Emendamento*

(5) Gli scambi transfrontalieri e gli investimenti transfrontalieri **in servizi potrebbero essere ulteriormente rafforzati e vi è un potenziale per una migliore integrazione dei mercati dei servizi. È opportuno sfruttare** il potenziale di più elevati livelli di crescita e occupazione nel mercato unico, **pur mantenendo standard elevati per i consumatori e i lavoratori, ed è auspicabile garantire una concorrenza leale e condizioni di parità per le imprese.**

Or. en

## **Emendamento 19**

**Olle Ludvigsson, Carlos Zorrinho, Eva Kaili**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 7**

*Testo della Commissione*

(7) Al fine di rendere più agevole l'accesso alle attività di servizi e il loro esercizio, la presente direttiva si basa sulla direttiva 2006/123/CE, ma non ne modifica in alcun modo le norme. Il suo ambito di applicazione è ancora più ristretto rispetto a quello della direttiva servizi. La presente direttiva ha per oggetto specifico i settori dei servizi alle imprese **e dei servizi delle costruzioni**, in cui permangono molti ostacoli alle attività transfrontaliere. Gli scambi e gli investimenti transfrontalieri **nei settori dei servizi delle costruzioni e di** numerosi servizi alle imprese sono ridotti **ed entrambi i settori** hanno registrato una crescita debole della produttività nel corso dell'ultimo decennio.

*Emendamento*

(7) Al fine di rendere più agevole l'accesso alle attività di servizi e il loro esercizio, la presente direttiva si basa sulla direttiva 2006/123/CE, ma non ne modifica in alcun modo le norme. Il suo ambito di applicazione è ancora più ristretto rispetto a quello della direttiva servizi. La presente direttiva ha per oggetto specifico i settori dei servizi alle imprese, in cui permangono molti ostacoli alle attività transfrontaliere. Gli scambi e gli investimenti transfrontalieri **in** numerosi servizi alle imprese sono ridotti **e** hanno registrato una crescita debole della produttività nel corso dell'ultimo decennio.

Or. en

**Emendamento 20**  
**Olle Ludvigsson, Carlos Zorrinho, Eva Kaili**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(10 bis)** **La presente direttiva rispetta i diversi modelli di mercato del lavoro degli Stati membri, compresi quelli regolati da contratti collettivi.**

Or. en

**Emendamento 21**  
**David Borrelli, Dario Tamburrano**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 11**



*Testo della Commissione*

(11) La presente direttiva contiene inoltre un quadro relativo alla validità e ai motivi della sospensione o revoca di una carta elettronica europea dei servizi in tutta l'Unione. Ogni volta che un prestatore di servizi non può legittimamente continuare a fornire servizi transfrontalieri, ragione per la quale ha inizialmente richiesto una carta elettronica, la carta elettronica dovrebbe essere sospesa o revocata, a seconda dei casi.

*Emendamento*

(11) La presente direttiva contiene inoltre un quadro relativo alla validità e ai motivi della sospensione o revoca di una carta elettronica europea dei servizi in tutta l'Unione. ***Per i prestatori di servizi che richiedono una prestazione transfrontaliera temporanea, la validità della carta elettronica dovrebbe essere fissata a 36 mesi. I prestatori di servizi che richiedono la prestazione di servizi tramite succursali, agenzie e uffici dovrebbero poter beneficiare di una carta elettronica di durata indeterminata.*** Inoltre, ogni volta che un prestatore di servizi non può legittimamente continuare a fornire servizi transfrontalieri, ragione per la quale ha inizialmente richiesto una carta elettronica, la carta elettronica dovrebbe essere sospesa o revocata, a seconda dei casi.

Or. en

**Emendamento 22**

**David Borrelli, Dario Tamburrano**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 12**

*Testo della Commissione*

(12) L'obiettivo principale della carta elettronica europea dei servizi è introdurre una procedura uniforme e semplificata per i prestatori di servizi desiderosi di ampliare la fornitura di servizi oltre frontiera nel mercato interno. La carta elettronica rappresenta un certificato elettronico attestante che il prestatore di servizi è legalmente stabilito in uno Stato membro (lo Stato membro di origine). Gli Stati membri ospitanti in cui un prestatore di servizi è interessato a espandersi non dovrebbero inoltre applicare ai titolari di una carta elettronica i loro regimi di

*Emendamento*

(12) L'obiettivo principale della carta elettronica europea dei servizi è introdurre una procedura uniforme e semplificata per i prestatori di servizi desiderosi di ampliare la fornitura di servizi oltre frontiera nel mercato interno. La carta elettronica rappresenta un certificato elettronico, ***rilasciato mediante una piattaforma online***, attestante che il prestatore di servizi è legalmente stabilito in uno Stato membro (lo Stato membro di origine). Gli Stati membri ospitanti in cui un prestatore di servizi è interessato a espandersi non dovrebbero inoltre applicare ai titolari di

autorizzazione o notifica preventiva istituiti dalla legislazione nazionale per il controllo dell'accesso alle attività di servizi o del loro esercizio, già oggetto di controllo prima dell'emissione della carta elettronica europea dei servizi.

una carta elettronica i loro regimi di autorizzazione o notifica preventiva istituiti dalla legislazione nazionale per il controllo dell'accesso alle attività di servizi o del loro esercizio, già oggetto di controllo prima dell'emissione della carta elettronica europea dei servizi.

Or. en

### **Emendamento 23** **David Borrelli, Dario Tamburrano**

#### **Proposta di direttiva** **Considerando 18**

##### *Testo della Commissione*

(18) Gli Stati membri non dovrebbero inoltre essere autorizzati a imporre ai titolari di una carta elettronica europea dei servizi regimi di autorizzazione o di notifica relativi alla prestazione di servizi prima di tale prestazione. Gli Stati membri non dovrebbero ripetere, in tutto o in parte, i controlli già effettuati nell'ambito del rilascio di una carta elettronica europea dei servizi quando la prestazione dei servizi è già cominciata nello Stato membro ospitante. I regimi di autorizzazione o notifica come quelli derivanti dal diritto fiscale, di sicurezza sociale e del lavoro rimangono applicabili in quanto tali materie sono escluse dal campo di applicazione della presente direttiva. I controlli ex post, le ispezioni e le indagini avviate dalle autorità competenti dovrebbero tuttavia rimanere ammissibili per controllare le prestazioni del servizio, come previsto dall'attuale normativa dell'UE. Se tali controlli evidenziano gravi violazioni delle prescrizioni applicabili in uno Stato membro ospitante, la carta elettronica europea dei servizi potrebbe essere sospesa o revocata.

##### *Emendamento*

(18) Gli Stati membri non dovrebbero inoltre essere autorizzati a imporre ai titolari di una carta elettronica europea dei servizi regimi di autorizzazione o di notifica relativi alla prestazione di servizi prima di tale prestazione. Gli Stati membri non dovrebbero ripetere, in tutto o in parte, i controlli già effettuati nell'ambito del rilascio di una carta elettronica europea dei servizi quando la prestazione dei servizi è già cominciata nello Stato membro ospitante. I regimi di autorizzazione o notifica come quelli derivanti dal diritto fiscale, di sicurezza sociale e del lavoro rimangono applicabili in quanto tali materie sono escluse dal campo di applicazione della presente direttiva. I controlli ex post, le ispezioni e le indagini avviate dalle autorità competenti, ***sia nello Stato membro d'origine che in quello ospitante***, dovrebbero tuttavia rimanere ammissibili per controllare le prestazioni del servizio, come previsto dall'attuale normativa dell'UE. ***I controlli ex post sono vivamente raccomandati nel caso di carte elettroniche rilasciate per un periodo indeterminato.*** Se tali controlli evidenziano gravi violazioni delle prescrizioni applicabili in uno Stato

membro ospitante, la carta elettronica europea dei servizi potrebbe essere sospesa o revocata.

Or. en

**Emendamento 24**  
**David Borrelli, Dario Tamburrano**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 21**

*Testo della Commissione*

(21) Ai prestatori di servizi vengono offerti due tipi di carte elettroniche europee dei servizi: una procedura più semplice per prestazione transfrontaliera temporanea di servizi in altri Stati membri, che verifica sostanzialmente il precedente stabilimento nello Stato membro di origine e permette allo Stato membro ospitante di sollevare obiezioni alla prestazione transfrontaliera temporanea di servizi solo per motivi imperativi di interesse generale, e una più complessa, che definisce il controllo da parte dello Stato membro ospitante di un'attività economica nel proprio territorio per un periodo indeterminato mediante uno stabilimento secondario sotto forma di succursali, agenzie o uffici, al fine di assicurare, con un iter semplificato, che il riconoscimento reciproco avvenga correttamente e rapidamente.

*Emendamento*

(21) Ai prestatori di servizi vengono offerti due tipi di carte elettroniche europee dei servizi: una procedura più semplice, ***nel caso di una carta elettronica con una validità di 36 mesi***, per prestazione transfrontaliera temporanea di servizi in altri Stati membri, che verifica sostanzialmente il precedente stabilimento nello Stato membro di origine e permette allo Stato membro ospitante di sollevare obiezioni alla prestazione transfrontaliera temporanea di servizi solo per motivi imperativi di interesse generale, e una più complessa, ***nel caso di una carta elettronica con una validità indeterminata***, che definisce il controllo da parte dello Stato membro ospitante di un'attività economica nel proprio territorio per un periodo indeterminato mediante uno stabilimento secondario sotto forma di succursali, agenzie o uffici, al fine di assicurare, con un iter semplificato, che il riconoscimento reciproco avvenga correttamente e rapidamente.

Or. en

**Emendamento 25**  
**David Borrelli, Dario Tamburrano**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 26**

*Testo della Commissione*

(26) L'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante dovrebbe garantire chiarezza in merito ai requisiti applicabili al nuovo prestatore di servizi, tenuto conto che questi è già stabilito in un altro Stato membro. L'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante dovrebbe assicurarsi che il prestatore conosca i requisiti che disciplinano la prestazione di servizi negli Stati membri ospitanti, compresi quelli applicabili una volta ottenuta la carta elettronica europea dei servizi. Per lo stabilimento, vale a dire per la fornitura di servizi tramite succursali, agenzie o uffici, la determinazione dei requisiti applicabili da parte dell'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante soddisfa un altro obiettivo, ossia elencare i requisiti che il nuovo prestatore di servizi è tenuto a dimostrare di soddisfare prima del rilascio della carta elettronica.

*Emendamento*

(26) L'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante dovrebbe garantire chiarezza in merito ai requisiti applicabili al nuovo prestatore di servizi, tenuto conto che questi è già stabilito in un altro Stato membro. L'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante dovrebbe assicurarsi, ***attraverso la pertinente pagina web e gli uffici delle autorità***, che il prestatore conosca i requisiti che disciplinano la prestazione di servizi negli Stati membri ospitanti, compresi quelli applicabili una volta ottenuta la carta elettronica europea dei servizi. Per lo stabilimento, vale a dire per la fornitura di servizi tramite succursali, agenzie o uffici, la determinazione dei requisiti applicabili da parte dell'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante soddisfa un altro obiettivo, ossia elencare i requisiti che il nuovo prestatore di servizi è tenuto a dimostrare di soddisfare prima del rilascio della carta elettronica. ***Nel caso in cui uno Stato membro ospitante abbia creato una base dati completa e aggiornata presso il proprio sportello unico, l'autorità di coordinamento può, nello specifico, fare riferimento alla pertinente pagina Internet in cui possono essere reperite le informazioni nel contesto della procedura della carta elettronica europea dei servizi.***

Or. en

**Emendamento 26**  
**David Borrelli, Dario Tamburrano**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 27**

**(27) Nel caso in cui uno Stato membro ospitante abbia creato una base dati completa e aggiornata presso il proprio sportello unico, l'autorità di coordinamento può semplicemente fare riferimento alla pertinente pagina Internet in cui possono essere reperite le informazioni nel contesto della procedura della carta elettronica europea dei servizi.**

**soppresso**

Or. en

### **Emendamento 27**

**Olle Ludvigsson, Carlos Zorrinho, Eva Kaili**

### **Proposta di direttiva**

### **Considerando 37**

**(37) Prima del rilascio della carta elettronica europea dei servizi, lo Stato membro ospitante dovrebbe poter invocare legittime preoccupazioni di ordine politico. Per consentire una procedura rapida e semplificata, è opportuno tuttavia rispettare il principio dell'approvazione tacita in sede di rilascio di una carta elettronica europea dei servizi. Si tratta del principio generale introdotto dalla direttiva 2006/123/CE. Una segnalazione di imminente approvazione tacita e la proroga dei termini applicabili di due ulteriori settimane dovrebbero garantire che lo Stato membro ospitante abbia il tempo e i mezzi per valutare le domande di carta elettronica europea dei servizi. La mancata informazione da parte dello Stato membro ospitante sui requisiti applicabili non dovrebbe inoltre ostacolare il rilascio automatico di una carta elettronica europea di servizi.**

**(37) Prima del rilascio della carta elettronica europea dei servizi, lo Stato membro ospitante dovrebbe poter invocare legittime preoccupazioni di ordine politico.**

Or. en

**Emendamento 28**  
**David Borrelli, Dario Tamburrano**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 37**

*Testo della Commissione*

(37) Prima del rilascio della carta elettronica europea dei servizi, lo Stato membro ospitante dovrebbe poter invocare legittime preoccupazioni di ordine politico. Per consentire una procedura rapida e semplificata, è opportuno tuttavia rispettare il principio dell'approvazione tacita in sede di rilascio di una carta elettronica europea dei servizi. Si tratta del principio generale introdotto dalla direttiva 2006/123/CE. Una segnalazione di imminente approvazione tacita e la proroga dei termini applicabili di **due** ulteriori settimane dovrebbero garantire che lo Stato membro ospitante abbia il tempo e i mezzi per valutare le domande di carta elettronica europea dei servizi. La mancata informazione da parte dello Stato membro ospitante sui requisiti applicabili non dovrebbe inoltre ostacolare il rilascio automatico di una carta elettronica europea di servizi.

*Emendamento*

(37) Prima del rilascio della carta elettronica europea dei servizi, lo Stato membro ospitante dovrebbe poter invocare legittime preoccupazioni di ordine politico. Per consentire una procedura rapida e semplificata, è opportuno tuttavia rispettare il principio dell'approvazione tacita in sede di rilascio di una carta elettronica europea dei servizi. Si tratta del principio generale introdotto dalla direttiva 2006/123/CE. Una segnalazione di imminente approvazione tacita e la proroga dei termini applicabili di **tre** ulteriori settimane dovrebbero garantire che lo Stato membro ospitante abbia il tempo e i mezzi per valutare le domande di carta elettronica europea dei servizi. La mancata informazione da parte dello Stato membro ospitante sui requisiti applicabili non dovrebbe inoltre ostacolare il rilascio automatico di una carta elettronica europea di servizi. ***Tuttavia, è opportuno concedere all'autorità competente dello Stato membro ospitante un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di rilascio automatico della carta elettronica per poter rivedere la domanda.***

Or. en

**Emendamento 29**  
**Olle Ludvigsson, Carlos Zorrinho, Kathleen Van Brempt, Eva Kaili**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 42**

*Testo della Commissione*

(42) Una carta elettronica europea dei servizi dovrebbe essere valida per un periodo *indeterminato, fatti salvi, in relazione ai servizi transfrontalieri a titolo temporaneo, gli effetti delle deroghe per casi individuali a norma della direttiva 2006/123/CE.*

*Emendamento*

(42) Una carta elettronica europea dei servizi dovrebbe essere valida per un periodo *limitato.*

Or. en

**Emendamento 30**

**David Borrelli, Dario Tamburrano**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 42**

*Testo della Commissione*

(42) *Una* carta elettronica europea dei servizi dovrebbe essere valida per un periodo indeterminato, fatti salvi, in relazione ai servizi transfrontalieri a titolo temporaneo, gli effetti delle deroghe per casi individuali a norma della direttiva 2006/123/CE.

*Emendamento*

(42) *Per quanto riguarda i prestatori di servizi che richiedono la prestazione di servizi tramite succursali, agenzie e uffici, la* carta elettronica europea dei servizi dovrebbe essere valida per un periodo indeterminato. *Tuttavia, per i prestatori di servizi che richiedono una prestazione transfrontaliera temporanea, la carta dovrebbe essere valida per una durata limitata di 36 mesi,* fatti salvi, in relazione ai servizi transfrontalieri a titolo temporaneo, gli effetti delle deroghe per casi individuali a norma della direttiva 2006/123/CE.

Or. en

**Emendamento 31**

**Gesine Meissner, Pavel Telička**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 44**

*Testo della Commissione*

(44) La cooperazione amministrativa tra le autorità degli Stati membri d'origine e ospitante dovrebbe garantire il rispetto delle condizioni di validità di una carta elettronica europea dei servizi precedentemente rilasciata. A ulteriore garanzia che la carta elettronica europea dei servizi non dia una falsa rappresentazione della situazione del suo titolare in un dato momento, il titolare e le autorità competenti dovrebbero essere tenute a informare l'autorità di coordinamento che l'ha rilasciata dei cambiamenti della situazione del titolare che possono incidere sulla validità della carta elettronica.

*Emendamento*

(44) La cooperazione amministrativa tra le autorità degli Stati membri d'origine e ospitante dovrebbe garantire il rispetto delle condizioni di validità di una carta elettronica europea dei servizi precedentemente rilasciata. A ulteriore garanzia che la carta elettronica europea dei servizi non dia una falsa rappresentazione della situazione del suo titolare in un dato momento, il titolare e le autorità competenti dovrebbero essere tenute a informare ***periodicamente, a una data che devono stabilire le autorità competenti dello Stato membro ospitante,*** l'autorità di coordinamento che l'ha rilasciata dei cambiamenti della situazione del titolare che possono incidere sulla validità della carta elettronica.

Or. en

*Motivazione*

*La fissazione di una data ricorrente per l'aggiornamento delle informazioni che possono influire sulla validità della carta elettronica chiarirà il processo e consentirà ai titolari della carta e alle autorità di coordinamento di concentrare gli sforzi in un dato momento; non si tratterà così di un processo continuo, con scadenze e obblighi di rendicontazione poco chiari. Ciò renderà inoltre le verifiche e i controlli frequenti meno necessari.*

**Emendamento 32**

**Olle Ludvigsson, Carlos Zorrinho, Eva Kaili**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 47**

*Testo della Commissione*

(47) L'applicazione della presente direttiva dovrebbe essere monitorata e valutata al fine di determinarne l'impatto sui costi dell'ampliamento delle attività transfrontaliere, in particolare per quanto riguarda i prestatori di servizi, sulla

*Emendamento*

(47) L'applicazione della presente direttiva dovrebbe essere monitorata e valutata al fine di determinarne l'impatto sui costi dell'ampliamento delle attività transfrontaliere, in particolare per quanto riguarda i prestatori di servizi, sulla



percezione dei consumatori riguardo a tali operatori, soprattutto quelli in possesso di una carta elettronica europea dei servizi, e sulla concorrenza, sui prezzi e sulla qualità dei servizi. Gli effetti delle disposizioni contenute nella presente direttiva dovrebbero essere esaminati regolarmente, in particolare per valutare se sia opportuno introdurre una carta elettronica europea dei servizi per altre attività di servizi. Tale monitoraggio avverrà in cooperazione con gli Stati membri, le parti sociali e gli altri portatori di interessi.

percezione dei consumatori riguardo a tali operatori, soprattutto quelli in possesso di una carta elettronica europea dei servizi, e sulla concorrenza, sui prezzi e sulla qualità dei servizi, *nonché sui diritti dei lavoratori*. Gli effetti delle disposizioni contenute nella presente direttiva dovrebbero essere esaminati regolarmente, in particolare per valutare se sia opportuno introdurre una carta elettronica europea dei servizi per altre attività di servizi. Tale monitoraggio avverrà in cooperazione con gli Stati membri, le parti sociali e gli altri portatori di interessi.

Or. en

**Emendamento 33**  
**Anneleen Van Bossuyt**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*La presente direttiva non pregiudica il diritto vigente dell'Unione su questioni sociali, condizioni di occupazione (in particolare il distacco dei lavoratori, i diritti dei lavoratori e il pilastro sociale), salute e sicurezza e protezione dell'ambiente. Essa non modifica né mette in discussione le garanzie esistenti al riguardo.*

Or. en

**Emendamento 34**  
**David Borrelli, Dario Tamburrano**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2**

*Testo della Commissione*

La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti dei lavoratori, gli obblighi dei prestatori di servizi e i relativi controlli negli Stati membri di cui alle direttive 96/71/CE e 2014/67/UE.

*Emendamento*

La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti dei lavoratori, gli obblighi dei prestatori di servizi e i relativi controlli negli Stati membri di cui alle direttive 96/71/CE e 2014/67/UE. ***Al fine di rafforzare i diritti e gli obblighi stabiliti in tali direttive, la Commissione, dopo il recepimento della presente direttiva, dovrebbe intervenire contro i casi di dumping sociale. A tal fine, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di presentare una proposta legislativa intesa ad ampliare il diritto dell'Unione in materia di concorrenza.***

Or. en

**Emendamento 35**

**Olle Ludvigsson, Carlos Zorrinho, Eva Kaili**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2**

*Testo della Commissione*

La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti dei lavoratori, gli obblighi dei prestatori di servizi e i relativi controlli negli Stati membri di cui alle direttive 96/71/CE e 2014/67/UE.

*Emendamento*

La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti ***fondamentali dei lavoratori, inclusi i diritti dei sindacati e*** dei lavoratori, gli obblighi dei prestatori di servizi e i relativi controlli negli Stati membri di cui alle direttive 96/71/CE e 2014/67/UE.

Or. en

**Emendamento 36**

**Olle Ludvigsson, Carlos Zorrinho, Kathleen Van Brempt, Eva Kaili**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis.** *La presente direttiva non pregiudica in alcun modo il diritto degli Stati membri di determinare se un'impresa è stabilita nel suo territorio*

Or. en

**Emendamento 37**  
**Anneleen Van Bossuyt**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 – comma 1 – punto 1**

*Testo della Commissione*

1. "Stato membro d'origine": lo Stato membro *al quale un* prestatore ha *presentato la domanda di carta elettronica europea dei servizi*;

*Emendamento*

1. "Stato membro d'origine": lo Stato membro *in cui il* prestatore *di servizi ha la sua sede principale/è stabilito, esercita la propria attività economica principale e impiega il suo personale amministrativo*;

Or. en

**Emendamento 38**  
**Anneleen Van Bossuyt**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

**2 bis.** *Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di origine, in caso di dubbi giustificati, di verificare l'autenticità e la validità dei documenti necessari per il rilascio della carta elettronica europea dei servizi.*

Or. en

**Emendamento 39**  
**Olle Ludvigsson, Carlos Zorrinho, Eva Kaili**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Una carta elettronica europea dei servizi per la prestazione transfrontaliera temporanea di servizi oggetto di detta carta elettronica è valida in tutto il territorio dello Stato membro ospitante.

*Emendamento*

Una carta elettronica europea dei servizi per la prestazione transfrontaliera temporanea di servizi, **per quanto riguarda le attività di servizi** oggetto di detta carta elettronica, è valida in tutto il territorio dello Stato membro ospitante.

Or. en

**Emendamento 40**  
**Olle Ludvigsson, Carlos Zorrinho, Kathleen Van Brempt, Eva Kaili**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Una carta elettronica europea dei servizi è valida per un periodo **indeterminato**, a meno che non venga sospesa, revocata o annullata, a norma degli articoli da 15 a 17.

*Emendamento*

Una carta elettronica europea dei servizi è valida per un periodo **di 18 mesi**, a meno che non venga sospesa, revocata o annullata, a norma degli articoli da 15 a 17.

Or. en

**Emendamento 41**  
**Gesine Meissner, Pavel Telička**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Una carta elettronica europea dei servizi è **valida** per un periodo indeterminato, a meno che non venga sospesa, revocata o annullata, a norma degli articoli da 15 a 17.

*Emendamento*

Una carta elettronica europea dei servizi è **rilasciata per un periodo di prova iniziale di 36 mesi ed è rinnovata automaticamente** per un periodo indeterminato, **senza imporre ulteriori**

*procedure al titolare della carta elettronica, a meno che non venga sospesa, revocata o annullata, a norma degli articoli da 15 a 17. Il titolare della carta elettronica riceverà una notifica del rinnovo automatico, se del caso, attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione per lo scambio di informazioni transfrontaliero e la mutua assistenza a norma di detta direttiva.*

Or. en

### *Motivazione*

*La carta elettronica ha lo scopo di ridurre la complessità delle procedure e gli ostacoli amministrativi per i prestatori di servizi che intendono espandere la propria attività in altri Stati membri. Se, da un lato, è dunque logico che, una volta rilasciata, la carta abbia una validità indeterminata onde evitare ai titolari ulteriori pratiche amministrative, dall'altro, l'introduzione di un periodo di prova di 36 mesi con rinnovo automatico, durante il quale verranno incoraggiati controlli e verifiche da parte degli Stati membri, garantirà un controllo dettagliato della carta elettronica, rendendo così le frequenti verifiche e ispezioni successive meno necessarie.*

### **Emendamento 42** **Maria Spyraiki**

#### **Proposta di direttiva** **Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

Una carta elettronica europea dei servizi è valida per un periodo indeterminato, a meno che non venga sospesa, revocata o annullata, a norma degli articoli da 15 a 17.

##### *Emendamento*

Una carta elettronica europea dei servizi è valida per un periodo ***iniziale di 36 mesi e successivamente è automaticamente rinnovata per un periodo*** indeterminato, a meno che non venga sospesa, revocata o annullata, a norma degli articoli da 15 a 17. ***Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 4, gli Stati membri, prima della scadenza del termine iniziale di cui al precedente comma e in qualsiasi altro momento, eseguono controlli, ispezioni o indagini, in conformità del diritto dell'Unione, in particolare dell'articolo 17, paragrafo 5, della presente direttiva, al fine di***

*verificare la presenza di qualsiasi evento che potrebbe, come prescritto dagli articoli 15 e 16, determinare la sospensione o la revoca di una carta elettronica europea dei servizi. Questa disposizione lascia impregiudicate le misure adottate a norma dell'articolo 18 della direttiva 2006/123/CE.*

Or. en

**Emendamento 43**  
**David Borrelli, Dario Tamburrano**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Una carta elettronica europea dei servizi è valida per un periodo indeterminato, a meno che non venga sospesa, revocata o annullata, a norma degli articoli da 15 a 17.

*Emendamento*

Una carta elettronica europea dei servizi è valida per un periodo indeterminato, a meno che non venga sospesa, revocata o annullata, a norma degli articoli da 15 a 17, **per 36 mesi nel caso di prestatori di servizi che richiedono una prestazione transfrontaliera temporanea, e per un periodo indeterminato nel caso di prestatori di servizi che richiedono la prestazione di servizi tramite succursali, agenzie e uffici.**

Or. en

**Emendamento 44**  
**Gesine Meissner, Pavel Telička**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Durante il periodo di prova iniziale di 36 mesi, si raccomanda agli Stati membri di eseguire controlli, ispezioni o indagini, in conformità del diritto dell'Unione, in***

*particolare dell'articolo 17, paragrafo 5, della presente direttiva, al fine di verificare la presenza di qualsiasi evento che potrebbe, come prescritto dagli articoli 15 e 16, determinare la sospensione o la revoca di una carta elettronica europea dei servizi.*

Or. en

#### *Motivazione*

*La carta elettronica ha lo scopo di ridurre la complessità delle procedure e gli ostacoli amministrativi per i prestatori di servizi che intendono espandere la propria attività in altri Stati membri. Se, da un lato, è dunque logico che, una volta rilasciata, la carta abbia una validità indeterminata onde evitare ai titolari ulteriori pratiche amministrative, dall'altro, l'introduzione di un periodo di prova di 36 mesi con rinnovo automatico, durante il quale verranno incoraggiati controlli e verifiche da parte degli Stati membri, garantirà un controllo dettagliato della carta elettronica, rendendo così le frequenti verifiche e ispezioni successive meno necessarie.*

#### **Emendamento 45**

**Olle Ludvigsson, Carlos Zorrinho, Kathleen Van Brempt, Eva Kaili**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. I prestatori di attività di servizi che non sono economicamente attivi nello Stato membro di origine per più di sei mesi non possono beneficiare di una carta elettronica europea dei servizi.***

Or. en

#### **Emendamento 46**

**Olle Ludvigsson, Carlos Zorrinho, Kathleen Van Brempt, Eva Kaili**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***A uno Stato membro non può essere impedito di applicare le proprie norme in materia di condizioni d'impiego, comprese le norme stabilite negli accordi collettivi.***

Or. en

**Emendamento 47**

**Olle Ludvigsson, Carlos Zorrinho, Eva Kaili**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Entro ***una settimana*** dal ricevimento di una domanda di carta elettronica europea dei servizi l'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine:

Entro ***quattro settimane*** dal ricevimento di una domanda di carta elettronica europea dei servizi l'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine:

Or. en

**Emendamento 48**

**Olle Ludvigsson, Carlos Zorrinho, Kathleen Van Brempt, Eva Kaili**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Entro ***due*** settimane dal ricevimento della domanda l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante esamina la stessa e informa il richiedente e lo Stato membro d'origine di tutti i requisiti applicabili alle prestazioni transfrontaliere temporanee a norma della legislazione dello Stato membro ospitante, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 4. Nel rispetto dei diritti degli Stati membri di cui all'articolo 10, l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante può, entro il

Entro ***quattro*** settimane dal ricevimento della domanda l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante esamina la stessa e informa il richiedente e lo Stato membro d'origine di tutti i requisiti applicabili alle prestazioni transfrontaliere temporanee a norma della legislazione dello Stato membro ospitante, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 4. Nel rispetto dei diritti degli Stati membri di cui all'articolo 10, l'autorità di coordinamento dello Stato membro



medesimo termine, decidere di sollevare obiezioni al rilascio della carta elettronica europea dei servizi da parte dell'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine se dimostra che l'applicazione di un regime di autorizzazione preventiva, un regime di notifica preventiva o requisiti al richiedente è giustificata per uno dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 16 della direttiva 2006/123/CE o è ammissibile in conformità di altri atti del diritto dell'Unione.

ospitante può, entro il medesimo termine, decidere di sollevare obiezioni al rilascio della carta elettronica europea dei servizi da parte dell'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine se dimostra che l'applicazione di un regime di autorizzazione preventiva, un regime di notifica preventiva o requisiti al richiedente è giustificata per uno dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 16 della direttiva 2006/123/CE o è ammissibile in conformità di altri atti del diritto dell'Unione.

Or. en

## **Emendamento 49**

**David Borrelli, Dario Tamburrano**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

Entro *due* settimane dal ricevimento della domanda l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante esamina la stessa e informa il richiedente e lo Stato membro d'origine di tutti i requisiti applicabili alle prestazioni transfrontaliere temporanee a norma della legislazione dello Stato membro ospitante, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 4. Nel rispetto dei diritti degli Stati membri di cui all'articolo 10, l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante può, entro il medesimo termine, decidere di sollevare obiezioni al rilascio della carta elettronica europea dei servizi da parte dell'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine se dimostra che l'applicazione di un regime di autorizzazione preventiva, un regime di notifica preventiva o requisiti al richiedente è giustificata per uno dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 16 della direttiva 2006/123/CE o è ammissibile in conformità di altri atti

##### *Emendamento*

Entro *tre* settimane dal ricevimento della domanda l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante esamina la stessa e informa il richiedente e lo Stato membro d'origine di tutti i requisiti applicabili alle prestazioni transfrontaliere temporanee a norma della legislazione dello Stato membro ospitante, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 4. Nel rispetto dei diritti degli Stati membri di cui all'articolo 10, l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante può, entro il medesimo termine, decidere di sollevare obiezioni al rilascio della carta elettronica europea dei servizi da parte dell'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine se dimostra che l'applicazione di un regime di autorizzazione preventiva, un regime di notifica preventiva o requisiti al richiedente è giustificata per uno dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 16 della direttiva 2006/123/CE o è ammissibile in conformità di altri atti

del diritto dell'Unione.

del diritto dell'Unione.

Or. en

## **Emendamento 50**

**Olle Ludvigsson, Carlos Zorrinho, Kathleen Van Brempt, Eva Kaili**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***A uno Stato membro non può essere impedito di applicare le proprie norme in materia di condizioni d'impiego, comprese le norme stabilite negli accordi collettivi.***

Or. en

## **Emendamento 51**

**Olle Ludvigsson, Carlos Zorrinho, Eva Kaili**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 12 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Tenuto conto dei diritti degli Stati membri di cui all'articolo 10, se l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante non reagisce entro il termine di cui al paragrafo 1, il termine è automaticamente prorogato di altre **due** settimane e la piattaforma elettronica in cui è stata presentata la domanda di carta elettronica europea dei servizi segnala all'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante che la mancata reazione implica che **non c'è obiezione** al rilascio della carta elettronica europea dei servizi al richiedente.

2. Tenuto conto dei diritti degli Stati membri di cui all'articolo 10, se l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante non reagisce entro il termine di cui al paragrafo 1, il termine è automaticamente prorogato di altre **quattro** settimane e la piattaforma elettronica in cui è stata presentata la domanda di carta elettronica europea dei servizi segnala all'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante che la mancata reazione implica che **vi è un'obiezione** al rilascio della carta elettronica europea dei servizi al richiedente.

Or. en

**Emendamento 52**  
**David Borrelli, Dario Tamburrano**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Se lo Stato membro ospitante non solleva obiezioni a norma del paragrafo 1, l'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine rilascia la carta elettronica europea dei servizi senza indugio allo scadere del nuovo termine risultante dall'applicazione del paragrafo 2. In assenza di obiezioni a norma del paragrafo 1, secondo comma, e in mancanza di una decisione da parte dell'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine alla scadenza del nuovo termine risultante dall'applicazione del paragrafo 2, la carta elettronica europea dei servizi si considera rilasciata dallo Stato membro d'origine nei termini comunicati allo Stato membro ospitante conformemente all'articolo 11, paragrafo 2.

*Emendamento*

Se lo Stato membro ospitante non solleva obiezioni a norma del paragrafo 1, l'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine rilascia la carta elettronica europea dei servizi senza indugio allo scadere del nuovo termine risultante dall'applicazione del paragrafo 2. In assenza di obiezioni a norma del paragrafo 1, secondo comma, e in mancanza di una decisione da parte dell'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine alla scadenza del nuovo termine risultante dall'applicazione del paragrafo 2, la carta elettronica europea dei servizi si considera rilasciata dallo Stato membro d'origine nei termini comunicati allo Stato membro ospitante conformemente all'articolo 11, paragrafo 2. ***Se la carta elettronica europea dei servizi è stata rilasciata automaticamente, all'autorità competente dello Stato membro ospitante è concesso un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di rilascio per poter rivedere la domanda.***

Or. en

**Emendamento 53**  
**Olle Ludvigsson, Carlos Zorrinho, Eva Kaili**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Se lo Stato membro ospitante non solleva obiezioni a norma del paragrafo 1, l'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine rilascia la carta

*Emendamento*

Se lo Stato membro ospitante non solleva obiezioni a norma del paragrafo 1, l'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine rilascia la carta

elettronica europea dei servizi senza indugio allo scadere del nuovo termine risultante dall'applicazione del paragrafo 2. In assenza di obiezioni a norma del paragrafo 1, secondo comma, e in mancanza di una decisione da parte dell'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine alla scadenza del nuovo termine risultante dall'applicazione del paragrafo 2, la carta elettronica europea dei servizi si considera **rilasciata** dallo Stato membro d'origine **nei termini comunicati allo Stato membro ospitante conformemente all'articolo 11, paragrafo 2**.

elettronica europea dei servizi senza indugio allo scadere del nuovo termine risultante dall'applicazione del paragrafo 2. In assenza di obiezioni a norma del paragrafo 1, secondo comma, e in mancanza di una decisione da parte dell'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine alla scadenza del nuovo termine risultante dall'applicazione del paragrafo 2, la carta elettronica europea dei servizi si considera **negata** dallo Stato membro d'origine.

Or. en

#### **Emendamento 54**

**Olle Ludvigsson, Carlos Zorrinho, Eva Kaili**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 13 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Tenuto conto dei diritti degli Stati membri di cui all'articolo 10, se l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante non reagisce entro il termine di cui al paragrafo 1, il termine è automaticamente prorogato di altre **due** settimane e la piattaforma elettronica in cui è stata presentata la domanda di carta elettronica europea dei servizi segnala all'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante che la mancata reazione implica che la carta elettronica europea dei servizi **sarà rilasciata al richiedente**.

##### *Emendamento*

2. Tenuto conto dei diritti degli Stati membri di cui all'articolo 10, se l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante non reagisce entro il termine di cui al paragrafo 1, il termine è automaticamente prorogato di altre **quattro** settimane e la piattaforma elettronica in cui è stata presentata la domanda di carta elettronica europea dei servizi segnala all'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante che la mancata reazione implica che la carta elettronica europea dei servizi **è stata negata**.

Or. en

#### **Emendamento 55**

**Olle Ludvigsson, Carlos Zorrinho, Eva Kaili**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 1**

*Testo della Commissione*

L'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante valuta, entro **una settimana** dal ricevimento della prova del rispetto delle condizioni individuate a norma del paragrafo 1, se rilasciare la carta elettronica europea dei servizi o respingere la relativa domanda.

*Emendamento*

L'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante valuta, entro **due settimane** dal ricevimento della prova del rispetto delle condizioni individuate a norma del paragrafo 1, se rilasciare la carta elettronica europea dei servizi o respingere la relativa domanda.

Or. en

**Emendamento 56**  
**Olle Ludvigsson, Carlos Zorrinho, Eva Kaili**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 4**

*Testo della Commissione*

Dopo aver ricevuto le osservazioni del richiedente o, in mancanza di osservazioni, alla scadenza del termine per presentare dette osservazioni, l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante decide, entro **una settimana**, se rilasciare la carta elettronica europea dei servizi o respingere la relativa domanda.

*Emendamento*

Dopo aver ricevuto le osservazioni del richiedente o, in mancanza di osservazioni, alla scadenza del termine per presentare dette osservazioni, l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante decide, entro **due settimane**, se rilasciare la carta elettronica europea dei servizi o respingere la relativa domanda.

Or. en

**Emendamento 57**  
**Olle Ludvigsson, Carlos Zorrinho, Eva Kaili**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 4**

*Testo della Commissione*

Dopo aver ricevuto le osservazioni del richiedente o, in mancanza di osservazioni, alla scadenza del termine per presentare

*Emendamento*

Dopo aver ricevuto le osservazioni del richiedente o, in mancanza di osservazioni, alla scadenza del termine per presentare

dette osservazioni, l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante decide, entro **una settimana**, se rilasciare la carta elettronica europea dei servizi o respingere la relativa domanda.

dette osservazioni, l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante decide, entro **due settimane**, se rilasciare la carta elettronica europea dei servizi o respingere la relativa domanda.

Or. en

## **Emendamento 58**

**Olle Ludvigsson, Carlos Zorrinho, Eva Kaili**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 13 – paragrafo 6**

##### *Testo della Commissione*

6. Nel caso in cui lo Stato membro ospitante, allo scadere dei termini di reazione di cui ai paragrafi 2 e 4, non richieda la conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 o non adotti la decisione di rilasciare la carta elettronica europea dei servizi a norma del paragrafo 4, la carta elettronica europea dei servizi si considera **rilasciata** dallo Stato membro ospitante **nei termini comunicati allo stesso conformemente all'articolo 11, paragrafo 2**.

##### *Emendamento*

6. Nel caso in cui lo Stato membro ospitante, allo scadere dei termini di reazione di cui ai paragrafi 2 e 4, non richieda la conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 o non adotti la decisione di rilasciare la carta elettronica europea dei servizi a norma del paragrafo 4, la carta elettronica europea dei servizi si considera **negata** dallo Stato membro ospitante.

Or. en

## **Emendamento 59**

**Olle Ludvigsson, Carlos Zorrinho, Kathleen Van Brempt, Eva Kaili**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera vi bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**vi bis) non rispetti gli obblighi vigenti per i datori di lavoro o i diritti dei lavoratori e dei sindacati.**

Or. en

**Emendamento 60**  
**Olle Ludvigsson, Carlos Zorrinho, Eva Kaili**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 20 – comma 1**

*Testo della Commissione*

La Commissione, con gli Stati membri, le parti sociali e altri portatori di interessi, istituirà modalità di monitoraggio volte a monitorare e valutare l'attuazione e gli effetti della presente direttiva, in particolare gli effetti sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi negli Stati membri per le attività di servizi contemplate, in particolare riducendo i costi per i prestatori, migliorando la trasparenza sui prestatori che si espandono oltre confine e aumentando la concorrenza, e in che modo essa incide sui prezzi e sulla qualità dei servizi interessati, tenendo conto di pertinenti indicatori.

*Emendamento*

La Commissione, con gli Stati membri, le parti sociali e altri portatori di interessi, istituirà modalità di monitoraggio volte a monitorare e valutare l'attuazione e gli effetti della presente direttiva, in particolare gli effetti *sui diritti dei lavoratori e* sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi negli Stati membri per le attività di servizi contemplate, in particolare riducendo i costi per i prestatori, migliorando la trasparenza sui prestatori che si espandono oltre confine e aumentando la concorrenza, e in che modo essa incide sui prezzi e sulla qualità dei servizi interessati, tenendo conto di pertinenti indicatori.

Or. en

**Emendamento 61**  
**Olle Ludvigsson, Carlos Zorrinho, Kathleen Van Brempt, Eva Kaili**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato I – sezione F**

*Testo della Commissione*

*Sezione F - Costruzioni*  
*- Divisione 41 Costruzione di edifici*  
*Gruppo 41.1 Sviluppo di progetti immobiliari*  
*Gruppo 41.2 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali*  
*Divisione 42 Ingegneria civile*  
*Gruppo 42.1 Costruzione di strade e*

*Emendamento*

*soppresso*

*ferrovie*

*Gruppo 42.2 Costruzione di infrastrutture*

*Gruppo 42.9 Costruzione di altre opere di ingegneria civile*

*Divisione 43 Lavori specializzati di costruzione*

*Gruppo 43.1 Demolizione e preparazione del cantiere edile*

*Gruppo 43.2 Impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzione e installazione ad esclusione di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione da parte di persone fisiche di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nel regolamento (UE) n. 517/2014, articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d)*

*Gruppo 43.3 Completamento e finitura di edifici*

*Gruppo 43.9 Altri lavori specializzati di costruzione*

Or. en